

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 057/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 22.1.2015, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Prof. Giovanni Serges - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. ATLANTE GROSSETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A CINQUE SERIE B, A.S.D. NURSIA C5/A.S.D. ATLANTE GROSSETO DEL 29.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 289 del 17.12.2014)

La C.S.A., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale Nazionale Sezione Tesseramenti con richiesta di giudizio in ordine alla regolarità della posizione di tesseramento del calciatore Diego De Carvalho.

Sospende nelle more il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Atlante Grosseto di Grosseto.

2. RICORSO DELL'U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 20.2.2015 INFLITTA AL SIG. DI NUNNO PAOLO LEONARDO SEGUITO GARA 1913 SEREGNO CALCIO/CASTIGLIONE DEL 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. 1913 Seregno Calcio di Seregno (Monza-Brianza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.C. PAVIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA PAVIA/U. VENEZIA DEL 5.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 89/DIV del 9.12.2014)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Pavia di Pavia, riduce l'ammenda ad €300,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'A.S. ROCCELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GALATI FRANCESCO

SEGUITO GARA ROCCELLA/TORRECUSO DEL 4.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roccella di Roccella Jonica (Reggio Calabria). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL’A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BISCEGLIE/FIDELIS ANDRIA DEL 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Bisceglie 1913 Don Uva APD di Bisceglie (Barletta-Andria-Trani), riduce l’ammenda ad €1,500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELL’A.C. PISA 1909 S.S.AR.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €2.000,00 SEGUITO GARA PISA/FORLÌ DEL 6.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 106/DIV del 7.1.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Pisa 1909 S.S.AR.L. di Pisa riduce l’ammenda ad €1.200,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MESSINA/BARLETTA DELL’11.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 110/DIV del 13.1.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C.R. Messina di Messina, riduce l’ammenda ad €2.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Laura Vasselli - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

8. RICORSO DELL’U.S.D. NUORESE CALCIO 1930 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BOI FEDERICO SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/NUORESE CALCIO 1930 DEL 4.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 di Nuoro. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DELL’A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SAVIC

STEFAN SEGUITO GARA PARMA/FIORENTINA DEL 6.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 117 del 7.1.2015)

La C.S.A., sentito l'Arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.F. Fiorentina di Firenze. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DEL S.S.D. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SARANITI ANDREA SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/CALCIO SAN CESAREO DELL'11.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 14.1.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Viterbese Castrense di Viterbo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

11. RICORSO, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., DELL'A.S.D. F.C.D. ROSSOBLU POTENZA AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €2.000,00;**
- **1 GARA A PORTE CHIUSE,**

INFLITTE SEGUITO GARA GELBISON VALLO DELLA LUCANIA/ROSSOBLU POTENZA DEL 18.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società A.S.D. F.C.D. Rossoblu Potenza di Potenza, ridetermina la sanzione nell'ammenda di €2.000,00 con diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 22 gennaio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio